



# Autonome e tutelate

to di iniziative per la conciliazione tra vita professionale, familiare, privata e segue gli inviti, più volte avanzati dal Parlamento europeo, di riesaminare la legislazione esistente e modificare il quadro giuridico comunitario relativo all'applicazione del principio di parità di trattamento fra uomini e donne che esercitano una attività autonoma.

L'obiettivo è rimodulare le tutele e intervenire in tutte quelle situazioni di vulnerabilità economica e fisica nelle quali si trovano milioni di donne nel mercato del lavoro. Le coniugi o conviventi coadiuvanti non sono lavoratrici dipendenti a pieno titolo. Tuttavia nell'11% dei casi aiutano abitualmente i propri mariti o compagni nel loro lavoro autonomo. Ciò accade molto spesso non solo nel settore agricolo e nelle piccole imprese ma anche nelle libere professioni. Si stima che nel settore "autonomo" si collochi una percentuale pari al 16% della popolazione attiva.

Il Consiglio dell'Unione europea prevede di adottare formalmente la legge il 24 giugno 2010. Gli Stati avranno due anni di tempo per recepire la direttiva e adottare i provvedimenti necessari in maniera conforme alle norme del diritto nazionale. Gli anni diventano quattro nei casi di difficoltà nel reperimento delle risorse per garantire il livello standard di protezione sociale alla categoria.

Allo stesso modo sarà nella competenza degli Stati membri, nel rispetto delle prescrizioni minime, l'organizzazione delle prestazioni e come tale la fissazione del livello dei contributi per la definizione delle modalità in materia di prestazioni sociali e pagamenti. In particolare gli Stati sono chiamati a determinare il periodo precedente e/o successivo al parto e rispetto al quale è riconosciuto il diritto al congedo di maternità. In ogni caso la protezione potrà essere «proporzionale alla partecipazione alle attività del lavoratore autonomo (nel caso in cui si tratti di una donna che lavora insieme al proprio coniuge o compagno lavoratore autonomo) e/o al livello di contribuzione».

Parimenti sarà compito degli Stati adottare le misure necessarie affinché le lavoratrici autonome, le coniugi e le conviventi abbiano accesso ad un servizio di supplenza temporanea, che consenta loro interruzioni di attività in caso di gravidanza o per maternità, o agli eventuali servizi sociali esistenti a livello nazionale. L'accesso a tali

DI ROBERTA CARAGNANO \*

**N**el quadro della nuova legislazione europea le lavoratrici autonome e le "coadiuvanti", mogli o conviventi dei lavoratori autonomi che aiutano i mariti nello svolgimento della loro attività, godranno di una migliore protezione sociale tra cui il diritto al congedo di maternità. Così dopo la direttiva n. 18 del 2010 sui congedi parentali il legislatore comunitario interviene nuovamente sulla materia delle politiche di genere. Questa volta per equiparare la posizione e le garanzie delle lavoratrici autonome

con quelle delle lavoratrici subordinate. La proposta di nuova direttiva - approvata dal Parlamento europeo il 18 maggio e dagli Stati membri il 7 giugno 2010 - abroga e sostituisce la precedente e poco efficace direttiva del 1986 e ne riconsidera l'ambito di applicazione. Ogni lavoratrice autonoma o coniuge coadiuvante di un lavoratore autonomo avrà diritto a 14 settimane di congedo di maternità cioè il periodo minimo di congedo retribuito previsto dalla direttiva europea sul congedo di maternità per le lavoratrici dipendenti.

La proposta rientra in un pacchetto

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

servizi può costituire un'alternativa all'indennità di maternità oppure una parte di essa. In questo caso la donna in congedo non riceverebbe l'intera indennità ma potrebbe essere facilmente sostituita nell'impresa familiare.

*\* Ricercatrice Adapt  
e Centro studi Marco Biagi*

**Congedo di maternità  
anche per le mogli  
o conviventi dei  
lavoratori indipendenti  
che aiutano i mariti  
nella loro attività**

